

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) MANENTE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) MANENTE

Seduta del 16/04/2020

FATTO

Con ricorso presentato in data 05/11/2019 parte attrice, titolare di tre buoni postali fruttiferi (serie Q/P) emessi in data 16/02/1987, lamenta il rifiuto dell'intermediario di riconoscere il rendimento dal 21° al 30° anno indicato sul retro dei titoli e, stante l'esito negativo del reclamo, chiede conseguentemente al Collegio che *“venga riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere gli interessi come originariamente indicati sul retro dei buoni postali citati, con riferimento alla maturazione degli interessi dal 21° al 30° anno solare successivo alla data di emissione”*. L'intermediario ha presentato le proprie controdeduzioni, nelle quali ha, tra l'altro, allegato che:

- sul fronte dei titoli, è apposto il timbro recante la lettera della serie di appartenenza (Q/P);
 - sul retro, in modo chiaro ed univoco, è apposto il timbro relativo ai tassi di interesse applicati, come previsti dal D.M. 13/06/1986;
 - in particolare, per il periodo dal 21° al 30° anno, il citato D.M. prevedeva la corresponsione di interesse semplice, calcolato per ogni bimestre, nella misura del 12%.
- Ciò premesso, l'intermediario, affermando l'infondatezza della pretesa del ricorrente, ha chiesto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La controversia sottoposta all'esame del Collegio, più volte portata all'attenzione dell'Arbitro bancario finanziario, riguarda le condizioni di rimborso dei buoni postali fruttiferi. La premessa generale da cui muovere è che questi titoli – disciplinati, come subito si dirà, dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (Codice Postale) – sono meri documenti di legittimazione (cfr. Cass. SU n. 13979/2007), relativamente ai quali viene pertanto ritenuta ammissibile la possibilità di eterointegrazione rispetto allo specifico regime che sia stato contrattualmente convenuto dalle parti al momento della loro emissione e, più in particolare, che, per effetto della sopravvenienza di atti normativi, il tasso degli interessi originariamente previsto possa essere modificato (v. ancora Cass. SU n. 13979/2007; nello stesso senso il consolidato orientamento dell'ABF, di cui sono espressione, solo per richiamare le più recenti, le decisioni nn. 2045/17 e 9657/17 di questo Collegio, n. 11418/16 del Collegio di Roma e le decisioni nn. e n.5215/17, 5357/17 e 14566/17 del Collegio di Bologna).

Lo statuto disciplinare dei buoni postali fruttiferi, come si è ricordato, è contenuto nel D.P.R. n. 156/1973 cit.

Di esso rileva, in particolare, l'art. 173 (*Tabelle degli interessi –Variazioni*), il quale dispone: *“Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie.*

Ai soli fini del calcolo degli interessi, i buoni delle precedenti serie, alle quali sia stata estesa la variazione del saggio, si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato, in base alle norme di cui al primo comma del precedente art. 172, alla data di entrata in vigore del decreto previsto dal presente articolo (...).

Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali. L'art. 153 precisa, poi, che per esigenze di mercato o di contenimento della spesa pubblica, il saggio d'interesse può essere modificato anche durante il corso dell'anno, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del decreto ministeriale sulla Gazzetta Ufficiale.

Interessa specificamente i buoni oggetto della presente controversia, inoltre, il D.M. 13 giugno 1986, n. 148 (*Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio*, pubblicato nella G.U. n. 148 del 28/06/1986), il quale, tra l'altro, ha stabilito che *“ Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera “Q”, i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi.”*(art. 4) *“Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera Q, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie P emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «serie Q/P», l'altro, sulla parte posteriore, recante*



la misura dei nuovi tassi (Art. 5)”. “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all'estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»” (Art. 6).

In questo quadro di riferimento la giurisprudenza dell'Arbitro ha altresì chiarito che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, è da ritenere che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza delle Sezioni unite del S.C. n. 13979 del 2007, debba essere tutelato. In tal caso, al ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr. Coll. Milano, n. 4580/2015 e n. 5653/2015; Coll. Napoli, n. 882/2014 e n. 5577/2013; Coll. Roma, n. 2659/2015 e n. 5328/2014).

Qualora, viceversa, i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo (cfr. Coll. Roma, n. 2664/2014).

Orbene, nel caso di specie, i buoni sono stati emessi in data 16/02/1987, dunque successivamente all'entrata in vigore del D.M. n. 148 del 1986 (01/07/1986).

In conformità a quanto previsto dal citato D.M., i buoni, nella parte anteriore, sono stati correttamente individuati dall'ufficio postale, mediante la timbratura con la serie di appartenenza “Q/P” (tale dicitura si affianca quindi a quella originaria P).

Sul retro risulta essere stato apposto - rispetto all'originaria tabella dei rendimenti stampata a tergo - il timbro con l'indicazione dei nuovi rendimenti fino al 20° anno. Nella timbratura sovrapposta dall'ufficio postale manca invece l'indicazione specifica del tasso di interessi per il periodo dal 21° al 30° anno (laddove, come si è visto, la tabella ministeriale specificava il tasso di interessi anche per il periodo dal 21° al 31° anno).

Dal punto di vista formale e letterale l'unico riferimento al rendimento del titolo per il periodo dal 21° al 30° anno rimane pertanto quello originario risultante dalla tabella stampata a tergo ove è indicato l'importo del rendimento “*per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*”.

Pertanto, il Collegio, in linea con la propria giurisprudenza (cfr., tra le altre, le decisioni nn. 2897/2018 e 17353/2018), ritiene che, nonostante l'intervenuto decreto ministeriale, l'intermediario non abbia diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali relative al rendimento del titolo (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno) e che tale comportamento abbia creato un falso affidamento nella ricorrente che ha sottoscritto i titoli. Di conseguenza, in relazione al periodo indicato, non si può ritenere ammissibile la possibilità di eterointegrazione del contratto in base al regime speciale dei buoni in controversia introdotto dal citato D.M. n. 148 del 1986 e al ricorrente devono essere riconosciute le condizioni contrattualmente convenute e descritte sul retro dei titoli stessi, al netto delle ritenute fiscali.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 8031 del 30 aprile 2020

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'Intermediario applichi le condizioni riportate sul retro dei titoli, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA